



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 -
SICUREZZA/MOBILITA'
Ufficio STAFF DEL SINDACO**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 10 DEL 20/12/2017

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO VENDITA PER ASPORTO BEVANDE IN BOTTIGLIA/CONTENITORI IN VETRO E/O LATTINA O IN PLASTICA DI OGNI DIMENSIONE PIENA E SIGILLATA CON TAPPO E DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAPODANNO IN PIAZZA" CON I SUDDETTI CONTENITORI. PERIODO 31.12.2017-01.01.2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31 dicembre 2017 e fino al 01 gennaio 2018, in Lodi, nella piazza della Vittoria si svolgerà una manifestazione pubblica denominata "Capodanno in piazza".

PRESO ATTO che l'evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico;

ATTESO che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere e di accesso alla p.zza interessata dalla manifestazione con bottiglie e/o contenitori in vetro, lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo, che potrebbero facilmente trasformarsi in corpi contundenti ;

TENUTO CONTO delle indicazioni emanate in sede di Comitato Ordine e Sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura di Lodi in data 19/12/2017 dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

VISTI

L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Lo statuto comunale;

La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

Nelle giornate del 31 dicembre 2017 dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del 01 gennaio 2018,

ORDINA

- il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento della manifestazione (**p.zza della Vittoria**), e **comunque nelle loro immediate vicinanze**, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande ed è **comunque vietato l'accesso all'area interessata dalla manifestazione con bottiglie o contenitori in vetro o lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo**;
- il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
- Il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad **euro 450,00**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Lodi, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Germana' Ballarino Dott. Fabio Sebastiano